


COMUNE DI PORPETTO

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI CITTADINI
IN PARTICOLARI CONDIZIONI**



*Approvato con deliberazione del C.C. n. 30 in data 29.11.2003
Modificato con deliberazione del C.C. n. 22 in data 05.05.2008*

Articolo 1

Il Comune di Porpetto istituisce il servizio di trasporto dei cittadini anziani e disabili o impossibilitati, per esigenze di tipo sanitario, per l'accesso a servizi pubblici, per il disbrigo di pratiche burocratiche e comunque per lo svolgimento di servizi vari.

Articolo 2

Il servizio è riservato ai residenti nel Comune di Porpetto che ne facciano richiesta, aventi i requisiti di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

Sono ammessi ad usufruire del servizio i cittadini che si trovino in almeno una delle seguenti situazioni:

- a) età superiore ai 65 anni in condizioni di difficoltà attestate dal servizio sociale
- b) invalidità o disabilità fisica o mentale, che impediscono l'autonomia negli spostamenti
- c) nucleo familiare di appartenenza in cui sia difficoltoso il trasporto in proprio
- d) impossibilità ad usare mezzi pubblici di linea o eccessiva distanza delle fermate di questi ultimi con l'effettivo luogo di destinazione, o dall'abitazione
- e) se di età inferiore ai 65 anni, difficoltà di deambulazione, impossibilità di condurre veicoli
- f) particolari situazioni contingenti attestate dal servizio sociale.

Articolo 4

La richiesta dovrà pervenire all'ufficio anagrafe del comune – area dei servizi alla persona – con un discreto anticipo, salvo casi di estrema urgenza imprevedibili.

Articolo 5

Gli utenti sono tenuti al pagamento di una quota di compartecipazione alle spese, così come determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo; in caso di mancata approvazione restano valide le tariffe fissate per l'anno precedente.

Vengono esclusi dal pagamento gli utenti assistiti dai servizi sociali che si trovino in situazione di disagio economico su relazione dell'assistente sociale.

Articolo 6

Il trasporto viene effettuato con un automezzo del Comune, guidato da un dipendente comunale o da un volontario. L'amministrazione provvederà con oneri a proprio carico alla stipula di specifica polizza assicurativa R.C.T. ed infortunio, ai sensi dell'art.7 comma 3 della legge 266 dell'11/08/1991.

Articolo 7

L'ufficio di assistenza sociale viene incaricato del coordinamento del servizio e della valutazione dei requisiti.

Articolo 8

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore e quindi non imputabili all'organizzazione del servizio.